

11300 . 21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

F.N.

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto

Marina Meloni

- Presidente -

Maria Acierno

- Consigliere -

Annamaria Casadonte

- Rel. Consigliere -

Milena Balsamo

- Consigliere -

Luca Solaini

- Consigliere -

IMMIGRAZIONE

Ud. 18/11/2020 -
CC

R.G.N. 8343/2019

non 11300
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8343-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (omissis) , elettivamente
domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso .
Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1245/2018 della Corte d'appello di
Genova, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

rilevato che:

ORD
4316
2020

- (omissis) , cittadino del (omissis) , impugna per cassazione la sentenza che ha rigettato il gravame proposto nei confronti del diniego della protezione internazionale e del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- a sostegno della domanda il richiedente asilo, originario del distretto di (omissis) nella zona centrale del (omissis), ha allegato di avere lasciato il suo Paese per problemi economici, a seguito della malattia del padre e del timore di essere ucciso dai creditori che gli avevano prestato del danaro;
- la Corte d'appello di Genova ha ritenuto il racconto contraddittorio e limitando l'esame alla valutazione dei presupposti per il rilascio della protezione c.d. umanitaria , ha escluso sia la sussistenza di una oggettiva condizione di vulnerabilità che la rilevanza delle buone prospettive di integrazione in Italia, in mancanza del diritto di soggiornarvi;
- la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di tre motivi;
- l'intimato Ministero si costituisce ai soli fini dell'eventuale discussione orale ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ.;

considerato che:

- con il primo motivo di censura, ai sensi dell'articolo 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 5, comma 6, d.lgs.vo 296/1998 là dove la sentenza impugnata ha statuito che " la vulnerabilità debba essere sempre ricollegabile a situazioni esistenti nel paese di origine";
- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. n.25/2008 per l'asserita violazione del criterio ivi enunciato dal momento che il giudice non aveva

acquisito informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Bangladesh;

-con il terzo motivo si censura nuovamente il diniego della protezione umanitaria sull'assunto che sarebbe illegittima la argomentazione valorizzata dalla corte territoriale secondo cui le buone prospettive di integrazione in Italia non possono di per sé automaticamente giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. pag.3 della sentenza);

- il terzo motivo è fondato e deve essere accolto;

-la Corte territoriale ha, infatti, argomentato a sostegno della conclusione con il richiamo di un precedente (cfr. Cass. 26641/2016) in cui, in sostanza, si confermava la statuizione della corte d'appello ivi impugnata secondo cui "la protezione umanitaria non può essere riconosciuta per il semplice fatto di versare in non buone condizioni di salute, occorrendo, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani dell'interessato nel paese di provenienza", né "possono assumere rilievo le buone prospettive di integrazione in Italia in mancanza del diritto di soggiornarvi" ;

-tale approccio non tiene conto di quanto più recentemente chiarito da questa Corte e cioè che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza (cfr. Cass. 4455/2018; Sez. Un. Civ. 29459/2019);

-in detta prospettiva il giudice deve svolgere un giudizio di comparazione tra la condizione nella quale verrebbe a trovarsi lo straniero nel paese di provenienza e quella di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza;

-nel caso di specie il giudice di merito ha del tutto omesso di effettuare tale valutazione comparativa;

-al contrario la corte genovese avrebbe dovuto comparare le due situazioni (del Paese di origine e del Paese di accoglienza) indagando sulle condizioni di salute emergenti dalla documentazione sanitaria, sulle prospettive di cura in Italia e in Bangladesh, sullo svolgimento di attività lavorativa o altri indici di integrazione etc. cosa che non ha fatto; .

- le censure alla sentenza impugnata sono quindi fondate e il ricorso va accolto per il terzo motivo,assorbiti il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda subordinata riguardante i presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari alla luce dei principi di diritto richiamati e della normativa *ratione temporis* applicabile;

-il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglieil terzo motive di ricorso, assorbiti il primo e secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione collegiale, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 18 novembre 2020.

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Marina Meloni

Depositate in Cancelleria

N. 29-4-2021
D. ANDREA